

Sinossi

Principio di trasparenza

Progetto di consultazione	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>Legge sul principio di trasparenza (legge sulla trasparenza)</p>	
<p>Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale, visto il messaggio del Governo del ..., decide:</p>	
<p>I.</p>	
<p>1. Disposizioni generali</p>	
<p>Art. 1 Oggetto, scopo e obiettivi</p> <p>¹ La presente legge disciplina l'accesso a documenti ufficiali.</p> <p>² Essa mira a promuovere la trasparenza sulle attività degli organi pubblici per facilitare in tal modo la libera formazione dell'opinione, l'esercizio dei diritti democratici e il controllo dell'attività dello Stato, nonché per rafforzare la comprensione e la fiducia della popolazione nei confronti degli organi pubblici.</p>	<p>Cpv. 1: la legge disciplina esclusivamente l'informazione su richiesta ("informazione passiva"), vale a dire l'accesso su richiesta a documenti ufficiali, e non l'informazione attiva, che vede le stesse autorità agire di propria iniziativa. Le autorità sono tenute all'informazione attiva già secondo l'art. 25 della Costituzione cantonale (Cost. cant.), dispongono tuttavia di un notevole margine discrezionale in relazione a come adempiere questo incarico d'informazione. Il Cantone dei Grigioni si distingue notoriamente per una politica di informazione attiva.</p> <p>Cpv. 2: in questo capoverso sono indicati lo scopo e gli obiettivi sovraordinati ultimi perseguiti dall'accesso alle informazioni disciplinato nella legge sulla trasparenza. La trasparenza non è fine a se stessa, bensì serve a obiettivi centrali in un sistema di Stato di diritto e democratico. Vi rientrano segnatamente il miglioramento dei rapporti tra Stato e cittadini, il rafforzamento dei diritti di collaborazione e di controllo democratici, nonché l'adeguamento della cultura amministrativa alla moderna società dell'informazione (prossima al cittadino, orientata ai servizi e all'efficacia). La determinazione dello scopo e degli obiettivi può fungere da aiuto per l'applicazione della legge sulla trasparenza.</p>

Progetto di consultazione	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>Art. 2 Campo d'applicazione personale 1. Principio</p> <p>¹ La legge si applica a tutti gli organi pubblici.</p> <p>² Sono considerati organi pubblici:</p> <p>a) le autorità, le amministrazioni e le commissioni del Cantone, delle regioni e dei comuni;</p> <p>b) le autorità, le amministrazioni e le commissioni degli enti, degli istituti e delle fondazioni cantonali, regionali e comunali di diritto pubblico;</p> <p>c) le persone fisiche o giuridiche o altre organizzazioni di diritto privato per quanto adempiano compiti pubblici loro delegati.</p>	<p>Cpv. 1: il campo d'applicazione personale della legge è vasto. La legge sulla trasparenza va attuata nel modo più ampio possibile. Diverse disposizioni garantiscono però al contempo che in particolare la formazione dell'opinione e della volontà nelle autorità possa avvenire con la minore interferenza possibile e che il principio di collegialità possa funzionare (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. a e art. 9 cpv. 1 LCTras).</p> <p>Cpv. 2 lett. a: sono assoggettati alla legge sulla trasparenza, e quindi al principio di trasparenza, oltre all'Amministrazione, anche il Governo e il Gran Consiglio con le sue commissioni (fatte salve le commissioni di controllo, di vigilanza e d'inchiesta, vedi art. 9 cpv. 2 LCTras), le autorità giudiziarie, per quanto adempiano compiti amministrativi loro delegati, nonché tutti gli organi, autorità, amministrazioni e commissioni regionali e comunali.</p> <p>Cpv. 2 lett. b: il principio di trasparenza vale anche per organi, autorità, amministrazioni e commissioni di enti, istituti e fondazioni cantonali, regionali e comunali. A livello cantonale sono quindi assoggettati al principio di trasparenza in particolare l'Assicurazione fabbricati (AFG), la Cassa per i danni della natura, la Cassa pensioni (CPGR), l'Alta scuola pedagogica (ASP GR), la Scuola universitaria per la tecnica e l'economia (UTE), il Centro di formazione in campo sanitario e sociale (CSS), i Servizi psichiatrici dei Grigioni (SPGR) quali istituti cantonali, e le Chiese di Stato e i loro comuni parrocchiali quali enti di diritto pubblico.</p> <p>Cpv. 2 lett. c: i privati sono contemplati dal campo d'applicazione se sono stati incaricati di adempiere compiti pubblici.</p>
<p>Art. 3 2. Eccezioni</p> <p>¹ La legge non si applica:</p>	<p>L'articolo 3 disciplina le eccezioni al campo d'applicazione personale della legge sulla trasparenza.</p>

Progetto di consultazione	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>a) per quanto organi pubblici prendano parte alla concorrenza economica e in questo ambito non agiscano con competenza sovrana</p> <p>b) ad autorità giudiziarie nell'ambito dell'attività giudiziaria.</p>	<p>Cpv. 1 lett. a: organi pubblici che prendono parte alla concorrenza economica e che in questo ambito non agiscono con competenza sovrana non devono essere soggetti a obblighi di trasparenza più severi di quelli validi per i loro concorrenti privati. Ciò è ad esempio il caso per la Banca Cantonale Grigione quale istituto autonomo di diritto pubblico cantonale.</p> <p>Cpv. 1 lett. b: le autorità giudiziarie sottostanno alla legge soltanto nel settore dell'amministrazione della giustizia (attività amministrative). In questo modo viene garantita la loro indipendenza istituzionale nel settore dell'attività giudiziaria.</p>
<p>Art. 4 Campo d'applicazione materiale</p> <p>¹ La legge non si applica all'accesso a documenti ufficiali concernenti:</p> <p>a) procedimenti civili;</p> <p>b) procedimenti penali;</p> <p>c) procedure di giurisdizione amministrativa e in materia di diritto pubblico;</p> <p>d) procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa internazionale;</p> <p>e) procedimenti arbitrali.</p> <p>² L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati personali del richiedente si conforma alla legge cantonale sulla protezione dei dati.</p>	<p>Cpv. 1 lett. a – e: limitando il campo d'applicazione materiale, alle lettere a – e sono elencati i procedimenti nei quali l'accesso a documenti ufficiali non si conforma alla legge sulla trasparenza, bensì alle corrispondenti leggi procedurali. Questo elenco include quindi sia i procedimenti in corso, sia quelli conclusi. Bisogna osservare che, secondo la prassi del Tribunale federale, in virtù dell'art. 29 cpv. 2 Cost. esiste un diritto di presa in visione di atti di procedimenti conclusi, se il richiedente può far valere un interesse proprio degno di essere tutelato (DTF 129 I 253). La LCTras disciplina solo l'accesso in assenza di una simile prova dell'interesse.</p> <p>Cpv. 2: se si tratta dell'accesso a documenti ufficiali che contengono dati personali del richiedente, bisogna basarsi sulle disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati (LCPD, CSC 171.100), che dal punto di vista del contenuto rimanda in ampia misura alla legge federale sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1).</p>

Progetto di consultazione	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>Art. 5 Riserva di disposizioni speciali</p> <p>¹ Sono fatte salve le disposizioni previste in altre leggi, che:</p> <p>a) dichiarano segrete determinate informazioni; o</p>	<p>Con la presente disposizione si intende determinare il rapporto tra la LCTras e le norme di diritto cantonale o federale che prevedono una regolamentazione speciale per l'accesso a documenti ufficiali. Essa concretizza il principio giuridico generale della precedenza di regole speciali su regole generali.</p> <p>Cpv. 1 lett. a: devono rimanere applicabili senza restrizioni prescrizioni esplicite concernenti il mantenimento del segreto contenute in altre leggi cantonali o federali, come ad esempio le norme concernenti l'obbligo di discrezione previste dalla legislazione in materia di assicurazioni sociali, le disposizioni relative al mantenimento del segreto riguardo alle firme raccolte nel quadro di un'iniziativa popolare o di un referendum, nonché le regolamentazioni speciali relative al segreto fiscale, al segreto d'affari e al segreto professionale.</p> <p>Bisogna osservare che il segreto d'ufficio generale, al quale sottostano ad esempio tutti i collaboratori cantonali (art. 50 legge sul personale, CSC 170.410) e anche i membri del Governo (art. 5 legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, CSC 170.300), non rappresenta una disposizione speciale fatta salva da questo capoverso. Il segreto d'ufficio non istituisce un particolare segreto, bensì protegge soltanto segreti esistenti. Esso costituisce la base del principio del segreto finora applicato che dovrà essere sostituito dal principio di trasparenza. Di conseguenza, il principio generale del segreto viene limitato dalla LCTras e protegge soltanto, ma pur sempre, informazioni che, in applicazione delle seguenti eccezioni al principio di trasparenza, rientrano nell'obbligo di mantenere il segreto, segnatamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- eccezioni motivate dalla LCTras (vedi in particolare gli art. 8 e 9)- eccezioni motivate da leggi speciali (fatte esplicitamente salve dall'art. 5 cpv. 1 lett. a LCTras)- eccezioni riconducibili alla non applicabilità della LCTras. <p>Il segreto d'ufficio mantiene così un determinato campo d'applicazione anche con la LCTras. Le disposizioni in materia vanno di conseguenza adeguate tramite modifiche indirette (vedi le modifiche in altri atti normativi alla sezione II).</p>

Progetto di consultazione	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
b) in possesso di un organo pubblico da cui proviene o a cui è stata comunicata; e	Cpv. 1 lett. b: il documento desiderato deve trovarsi effettivamente in possesso dell'organo pubblico cui è stata indirizzata la domanda di presa in visione. Se l'organo pubblico ha prodotto o è stato il destinatario principale del documento e il documento in questione non è più in suo possesso, esso è tenuto a procurarsene una copia. Se un documento non esiste più, non vi è però alcun obbligo di ricostruirlo.
c) concernente l'adempimento di un compito pubblico.	Cpv. 1 lett. c: anche un documento privato che si trova in possesso dell'organo pubblico è considerato pubblico ed è soggetto alla legge, se viene utilizzato per adempiere un compito pubblico (ad es. documenti privati che l'autorità richiede per il rilascio di un'autorizzazione). Sono considerati ufficiali anche i documenti che si trovano in relazione con contratti di diritto privato.
² Sono considerati ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate che soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere b e c.	Cpv. 2: sono considerati documenti ufficiali anche i documenti che possono essere allestiti mediante un semplice trattamento informatico sulla base di informazioni esistenti (documenti virtuali).
³ Non sono considerati ufficiali i documenti:	Cpv. 3: per una delimitazione precisa, a titolo complementare è necessaria una descrizione negativa, analogamente a quanto avvenuto a livello federale e in diversi Cantoni.
a) utilizzati da un'autorità per scopi commerciali;	Cpv. 3 lett. a: è considerata informazione utilizzata per scopi commerciali ogni informazione che un'autorità offre dietro pagamento, incluse le informazioni che servono direttamente alla realizzazione di questi prodotti.
b) la cui elaborazione non è terminata; o	Cpv. 3 lett. b: possono essere visionate da persone esterne solo documenti in versione definitiva. Un documento è considerato terminato segnatamente se è stato firmato dall'autorità che lo ha allestito o se è stato consegnato al destinatario. Sono considerati documenti non terminati le bozze, le versioni provvisorie di rapporti, gli appunti presi durante le sedute, le bozze di progetto o testi in circolazione all'interno di un team di collaboratori per consultazione.

Progetto di consultazione	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
c) destinati all'uso personale.	Cpv. 3 lett. c: vi rientrano le informazioni utilizzate per scopi di servizio il cui uso quale strumento di lavoro è però riservato esclusivamente al redattore o a una cerchia di persone molto ristretta, come ad esempio la disposizione per l'elaborazione di un testo, bozze per la redazione di un testo, appunti o copie di lavoro di documenti.
2. Diritto di accesso ai documenti ufficiali	
<p>Art. 7 Principio della trasparenza</p> <p>¹ Ogni persona ha il diritto di accedere a documenti ufficiali.</p> <p>² L'accesso è concesso tramite:</p> <p>a) informazioni in merito al contenuto;</p>	<p>Cpv. 1: nel presente capoverso è ancorata la disposizione centrale della legge: esso sancisce il principio di trasparenza. Il principio del segreto finora applicato viene così rovesciato: a ogni persona viene concesso il diritto di prendere visione di documenti ufficiali e di ottenere dagli organi pubblici informazioni in merito al contenuto di documenti ufficiali senza dover dimostrare l'esistenza di un interesse particolare. Si tratta di un diritto di accesso a documenti ufficiali generale, incondizionato e praticabile. L'accesso può essere limitato, differito o negato unicamente a seguito di interessi pubblici o privati preponderanti (cfr. art. 8 e 9 P-LCTras). Il diritto è dato indipendentemente da età, cittadinanza e domicilio; esso vale anche per persone residenti all'estero.</p> <p>Cpv. 2: in questo capoverso vengono disciplinate le modalità dell'accesso. In linea di principio, il richiedente può scegliere liberamente tra le possibilità offerte dalla legge. La libertà di scelta può tuttavia essere limitata ad esempio se è difficile allestire delle copie, se di un documento non esiste una versione elettronica o se l'onere amministrativo è eccessivo per altri motivi. Non vi è diritto ad altre possibilità, come ad esempio l'accesso online o nella procedura di richiamo.</p> <p>Cpv. 2 lett. a: l'informazione può essere fornita oralmente, oppure mediante lettera, e-mail o fax. L'organo competente è libero di decidere quale di queste forme applicare.</p>

Progetto di consultazione	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>b) presa in visione sul posto;</p> <p>c) consegna o recapito di copie.</p> <p>³ Se un documento ufficiale è pubblicato su un organo di pubblicazione o sul sito internet dell'organo pubblico, il diritto di accesso è considerato adempito.</p>	<p>Cpv. 2 lett. b: la presa in visione sul posto significa che il richiedente può visionare l'originale o una copia nel luogo in cui l'organo competente per l'evasione della domanda di accesso conserva il documento in questione. Il richiedente deve osservare le condizioni di accesso valide per questo luogo, come ad es. gli orari d'ufficio o di apertura dell'edificio. Il richiedente può copiare sul posto il documento ufficiale con il metodo di sua scelta (trascrivere, fotografare, scansionare o fotocopiare).</p> <p>Cpv. 2 lett. c: una copia del documento ufficiale può, a scelta, essere consegnata al richiedente o trasmessa al domicilio, alla sede dell'impresa o a un altro indirizzo. Il richiedente può di principio anche scegliere liberamente la forma in cui desidera ricevere la copia del documento (in forma cartacea, elettronica, ecc.). Per quanto riguarda l'utilizzo di copie di documenti protetti dal diritto d'autore, il richiedente deve attenersi alle regole sancite dalla legge sul diritto d'autore (LDA, RS 231.1). L'organo pubblico deve richiamare in generale l'attenzione del richiedente su questo obbligo.</p> <p>Cpv. 3: se il documento ufficiale è accessibile al pubblico, ad esempio nell'organo di pubblicazione ufficiale, nel rapporto ufficiale o di gestione, oppure su un sito internet, l'organo pubblico interpellato può limitarsi a comunicare il luogo in cui il documento è pubblicato.</p>
<p>Art. 8 Eccezioni</p>	<p>Il principio di trasparenza non vale in modo assoluto. In ogni ambito sono previste eccezioni a tutela di informazioni la cui pubblicazione lederebbe interessi pubblici o privati particolarmente importanti. A tal proposito esistono diverse strategie: in parte, le fattispecie che si oppongono all'accesso vengono elencate sotto forma di esempi o in modo esaustivo in clausole più o meno dettagliate, in parte si rimanda tramite un'ampia clausola generale a interessi pubblici o privati degni di protezione che vi si oppongono. Da un lato, per la LCTras è prevista un'ampia clausola generale (interessi pubblici o privati preponderanti che vi si oppongono; art. 8 cpv. 1) e, dall'altro, tramite un elenco non esaustivo di clausole generali parziali devono essere concretizzati gli interessi pubblici e privati più importanti che vi si oppongono (art. 8 cpv. 2). Questa soluzione permette di tenere conto in modo sensato di singoli casi concreti e di garantire comunque, sulla base delle clausole d'eccezione formulate in modo concreto, una certa sicurezza giuridica.</p>

Progetto di consultazione	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>¹ Il diritto di accesso a documenti ufficiali è limitato, differito o negato qualora vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti.</p> <p>² Sussistono interessi pubblici preponderanti segnatamente qualora la concessione dell'accesso:</p> <p>a) possa ledere la libera formazione dell'opinione e della volontà dell'organo pubblico;</p> <p>b) possa minacciare la posizione di un organo pubblico in trattative in corso o prevedibili;</p> <p>c) possa vanificare un provvedimento di un'autorità;</p>	<p>Cpv. 1: se l'organo pubblico constata che si oppongono interessi pubblici o privati, in ogni caso di applicazione è tenuto a procedere a un'accurata ponderazione degli interessi, consentendo in tal modo la maggiore equità possibile nel singolo caso. L'organo pubblico deve orientarsi allo scopo e agli obiettivi del principio di trasparenza e al principio di proporzionalità. L'accesso al documento può essere negato in modo assoluto e completo soltanto quale ultima ratio. La legge prevede infatti esplicitamente la possibilità di limitare l'accesso (ad es. coprendo passaggi di un documento degni di protezione) o di differirlo (ad es. fino a una determinata data d'incontro).</p> <p>Cpv. 2: questo capoverso concretizza la clausola d'eccezione generale del capoverso 1 con un elenco non esaustivo di casi in cui gli interessi pubblici prevalgono sul diritto di accesso.</p> <p>Cpv. 2 lett. a: questa limitazione deve in primo luogo evitare che, a seguito di una comunicazione precoce di informazioni durante un processo decisionale, organi pubblici, e non solo quello che deve rendere accessibili le informazioni, vengano sottoposti a una pressione eccessiva dal pubblico e che venga lesa la loro libera formazione dell'opinione e della volontà. Gli interessati non devono censurarsi o ritrovarsi nell'obbligo di assumere un determinato ruolo. In casi particolari, la protezione prevista da questa disposizione può essere prolungata anche oltre la fase decisionale. Il caso più frequente riguarda le autorità collegiali le cui sedute non sono pubbliche (Governo, esecutivi comunali, commissioni amministrative, ecc.). La garanzia della libera formazione dell'opinione di tali autorità non solo richiede sedute segrete, bensì anche che le prese di posizione dei singoli membri dell'autorità non diventino pubbliche. In caso contrario, questi ultimi potrebbero essere costretti a esprimersi e a decidere non più secondo la loro convinzione, bensì secondo altri criteri. Il principio di collegialità verrebbe così messo in discussione nei suoi aspetti fondamentali.</p> <p>Cpv. 2 lett. b: non è possibile condurre in modo efficace una trattativa se una parte può essere costretta a mettere le carte in tavola prima che sia noto l'esito. Sono tuttavia escluse dall'accesso soltanto le informazioni la cui comunicazione indebolirebbe effettivamente la posizione del rispettivo organo pubblico nelle trattative. Ciò riguarda tutti i tipi di trattative. Sono tutelate non solo le posizioni in trattative in corso, ma anche in trattative previste. La condizione è che le trattative vengano condotte prossimamente; non è sufficiente una possibilità indeterminata.</p> <p>Cpv. 2 lett. c: questa limitazione garantisce che informazioni destinate ad esempio alla preparazione di provvedimenti d'istruttoria, di controllo, di vigilanza e di altri provvedimenti rimangano segrete. In primo piano vi sono i provvedimenti di polizia.</p>

Progetto di consultazione	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
d) possa minacciare l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica;	<p>Cpv. 2 lett. d: questa eccezione consente di mantenere segreti provvedimenti volti a mantenere la capacità di agire del Governo in situazioni straordinarie o destinati all'approvvigionamento economico del Paese, oppure informazioni che, se accessibili, potrebbero compromettere la sicurezza di infrastrutture importanti o di persone minacciate. Come alla lettera c, in primo piano vi sono quindi i provvedimenti di polizia. Anche in questo caso si impone grande moderazione nell'applicazione. Il principio di trasparenza può essere limitato solo in casi di seria minaccia.</p>
e) possa compromettere i rapporti con altri enti pubblici.	<p>Cpv. 2 lett. e: in linea di principio, secondo la LCTras sono accessibili informazioni comunicate dall'esterno a un organo pubblico. Nei casi in cui la comunicazione di tali informazioni potrebbe compromettere notevolmente il rapporto con un altro ente pubblico (comune, Cantone, Confederazione, esterno), l'accesso può essere limitato.</p>
³ Sussistono interessi privati preponderanti segnatamente qualora la concessione dell'accesso:	<p>Cpv. 3: questo capoverso descrive in modo non esaustivo i casi in cui interessi privati possono prevalere sul diritto di accesso.</p>
a) possa ledere la sfera privata di terzi;	<p>Cpv. 3 lett. a: la protezione della sfera privata è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione federale e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU; cfr. art. 13 Cost. e art. 8 CEDU). Essa include il diritto di ognuno al rispetto della sua vita privata e familiare, della sua abitazione, della sua corrispondenza epistolare, delle sue relazioni via posta e telecomunicazioni, nonché il diritto di ognuno di essere protetto da un impiego abusivo dei dati personali (autodeterminazione informazionale). Lo Stato è tenuto a proteggere i dati personali dei suoi cittadini da un impiego abusivo. Possono appellarsi a questa protezione anche le persone giuridiche e le collettività senza personalità giuridica. In quanto diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, alla protezione della sfera privata va in linea di principio dato maggiore peso rispetto al diritto di accedere a informazioni ufficiali. In via eccezionale, l'accesso può essere consentito se lo richiede l'interesse pubblico preponderante (particolare interesse informativo del pubblico a seguito di avvenimenti importanti o di interessi di polizia come la tutela dell'ordine pubblico, la sicurezza o la salute).</p>

Progetto di consultazione	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
b) possa comportare la rivelazione di segreti professionali, d'affari o di fabbricazione;	<p>Cpv. 3 lett. b: nel quadro dei più svariati tipi di procedure (procedura di concessione e di autorizzazione, appalti pubblici, riscossione delle imposte, procedure di sovvenzionamento, procedure di controllo, ecc.), gli organi pubblici hanno accesso a numerose informazioni relative all'attività commerciale di imprese. Sono protetti i dati importanti che possono avere conseguenze sul risultato d'esercizio e la cui conoscenza da parte della concorrenza potrebbe portare a distorsioni del mercato. Vi rientrano ad esempio le informazioni relative all'organizzazione aziendale, al calcolo dei prezzi, a fornitori, a elenchi dei clienti, a piani, a ricette, a processi, ecc.</p> <p>Con la tutela del segreto professionale, la clausola d'eccezione si estende anche alle cosiddette libere professioni, come ad esempio ecclesiastici, avvocati, medici, farmacisti, consulenti fiscali, psicologi. Lo scopo della norma consiste nel salvaguardare l'affidabilità delle informazioni in merito a clienti raccolte nell'esercizio della professione.</p>

Progetto di consultazione	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
c) possa ledere il diritto d'autore.	Cpv. 3 lett. c: qui si tratta di documenti redatti da privati, protetti dal diritto d'autore. Se questi documenti sono stati inoltrati all'organo pubblico da chi li ha redatti, si deve presumere una pubblicazione tacita. La persona che ha redatto il documento deve attendersi che il documento venga saltuariamente visionato da terzi. Se, per contro, il documento è stato inoltrato all'insaputa dell'autore, non si può presupporre una pubblicazione, nemmeno tacita. Il corrispondente documento non può perciò essere visionato.
Art. 9 Casi particolari	Questa disposizione disciplina due casi particolari nei quali il diritto di accesso viene differito (cpv. 1) o negato (cpv. 2) direttamente dal legislatore.

Progetto di consultazione	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>¹ I documenti ufficiali possono essere resi accessibili soltanto allorché la decisione politica o amministrativa per la quale costituiscono la base è stata presa.</p> <p>² Non esiste alcun diritto di accedere a verbali e documentazione di sedute di commissioni parlamentari di controllo, di vigilanza e d'inchiesta.</p>	<p>Cpv. 1: una tale regolamentazione viene adottata a livello federale e nella maggior parte dei Cantoni. Il senso e lo scopo consistono nel sottrarre temporaneamente al pubblico e al diritto di accesso documenti che costituiscono la base per una decisione politica o amministrativa, al fine di garantire all'autorità interessata la possibilità della libera formazione dell'opinione. Il "differimento dell'accesso" costituisce una concretizzazione della clausola di limitazione della compromissione della libera formazione dell'opinione e della volontà dell'organo pubblico (cfr. art. 8 cpv. 2 lett. a P-LCTras). Questa concretizzazione ha lo scopo di illustrare che il differimento dell'accesso a documenti di principio "soggetti ad accesso" è ammesso senza ulteriore ponderazione degli interessi quando questi documenti costituiscono una base decisionale. Per poter essere considerato base decisionale ai sensi della presente disposizione, il documento in questione deve avere un rapporto diretto e immediato con una decisione concreta e al contempo essere per essa di notevole importanza materiale.</p> <p>Quando la decisione è stata presa, il diritto di accesso è di principio ripristinato. L'organo pubblico può però continuare a negare l'accesso, se nel caso concreto vi si oppongono altri interessi pubblici o privati preponderanti ai sensi dell'art. 8 P-LCTras.</p> <p>Cpv. 2: le commissioni parlamentari di controllo, di vigilanza e d'inchiesta sono spesso confrontate a informazioni particolarmente sensibili, motivo per cui si giustifica una generale esclusione dell'accesso. A livello cantonale, ciò riguarda la Commissione della gestione (CdG), la Commissione di giustizia e sicurezza (CGSic) (tuttavia solo nel settore della vigilanza), e particolari commissioni parlamentari d'inchiesta (CPI) ai sensi dell'art. 20 legge sul Gran Consiglio (CSC 170.100).</p>
<p>3. Procedura di accesso ai documenti ufficiali</p>	
<p>Art. 10 Domanda</p>	

Progetto di consultazione	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>¹ La domanda di accesso ai documenti ufficiali deve essere indirizzata all'organo pubblico che ha stilato il documento o lo ha ricevuto, quale destinatario principale, da terzi non soggetti alla presente legge.</p> <p>² La domanda va presentata per iscritto. Non è necessaria una motivazione, ma la domanda deve essere formulata in modo sufficientemente preciso.</p>	<p>Cpv. 1: secondo le esperienze fatte in altri Cantoni, il fatto che la decisione relativa alla domanda spetti al livello gerarchico più basso possibile e al servizio competente in materia contribuisce a una procedura semplice, adeguata e rapida e aiuta a contenere il più possibile l'onere amministrativo. Se una domanda è indirizzata a un organo pubblico non competente, essa va trasmessa d'ufficio al servizio competente.</p> <p>Cpv. 2: l'accesso a documenti ufficiali presuppone che all'organo pubblico sia stata presentata una domanda. La domanda va presentata per iscritto (lettera, e-mail o fax) e deve essere redatta in una lingua ufficiale cantonale. Inoltre, il documento ufficiale desiderato va descritto con la maggiore precisione possibile. Ciò significa che la domanda deve riferirsi a un caso concreto e deve contenere indicazioni il più precise possibili per consentire l'identificazione del documento richiesto (come titolo, autorità che lo ha allestito, data/periodo, settore specifico, ecc.). L'organo pubblico deve essere in grado di identificare il documento in base a questa descrizione. Se necessario, il richiedente va invitato a fornire informazioni più precise. Vanno indicate al richiedente quali sono le informazioni che possono essere utili per la ricerca del documento desiderato. Domande di ricerca generiche non sono ammesse. Non è quindi possibile esigere da un organo pubblico di cercare tutti i documenti ufficiali esistenti in merito a un tema o a un settore specifico e di concedere l'accesso a questi documenti. Per contro, non sono richieste né una dimostrazione dell'esistenza di un particolare interesse, né una motivazione della domanda.</p>
<p>Art. 11 Protezione di dati personali di terzi</p> <p>¹ Se l'organo pubblico prende in considerazione la possibilità di concedere l'accesso a documenti ufficiali che contengono dati personali di terzi, questi dati vanno, per quanto possibile, previamente anonimizzati o eliminati.</p> <p>² Se i dati personali non possono essere anonimizzati o eliminati, vanno sentite le persone interessate. La domanda di accesso va respinta se viene negato il consenso o se la richiesta del consenso sarebbe legata a un onere sproporzionato.</p>	<p>La presente disposizione disciplina l'accesso a documenti ufficiali che contengono dati personali di terzi. L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati personali del richiedente è retto dalla legge sulla protezione dei dati (cfr. art. 4 cpv. 2 P-LCTras).</p> <p>Cpv. 1: la possibilità di anonimizzazione e le modalità secondo le quali procedervi sono da valutare caso per caso. Vanno eliminate o anonimizzate tutte le indicazioni relative a opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o specifiche per la professione, nonché quelle relative alla sfera intima, alla salute, all'appartenenza etnica, a misure di assistenza sociale, a perseguimenti e a sanzioni amministrativi e penali, nonché a profili della personalità.</p> <p>Cpv. 2: se non entra in considerazione un'eliminazione o un'anonimizzazione, vanno sentite le persone interessate. Se queste negano il consenso o non possono essere sentite entro i termini prescritti o se la richiesta del consenso sarebbe legata a un onere sproporzionato, l'autorità respinge la domanda di presa in visione.</p>

Progetto di consultazione	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>³ L'accesso può eccezionalmente essere concesso nonostante l'assenza del consenso, se ciò rientra nell'interesse pubblico preponderante.</p>	<p>Cpv. 3: la clausola d'eccezione può essere applicata solo se l'interesse pubblico prevale chiaramente. In questo caso, l'organo pubblico deve comunicare la sua decisione sia al richiedente, sia alla persona sentita.</p>
<p>Art. 12 Decisione</p> <p>¹ L'organo pubblico decide in tempi possibilmente rapidi, di regola però entro 20 giorni dalla ricezione della domanda.</p>	<p>Cpv. 1: per un'applicazione efficace del principio di trasparenza è importante che la durata della procedura di domanda sia il più possibile contenuta. La legge stabilisce che l'organo pubblico debba decidere "in tempi possibilmente rapidi" e, per motivi di sicurezza giuridica, per il "caso standard" prevede inoltre un termine massimo di 20 giorni. In casi più semplici e in caso di richieste dei media (che nella maggior parte dei casi sono legate a questioni di particolare attualità) si deve partire dal presupposto che non si attenda questo termine massimo, ma che le domande vengano evase più rapidamente. Per contro, in casi più complicati (come documenti voluminosi, complessi, difficilmente procurabili, anonimizzazioni onerose o necessità di consultare terzi) all'organo pubblico va concesso sufficiente tempo. (Soltanto) in tali casi può essere disatteso il termine massimo.</p>

Progetto di consultazione	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>² Se l'organo pubblico respinge del tutto o in parte la domanda o se concede l'accesso nonostante la persona interessata abbia negato il proprio consenso, esso emana una decisione. La procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA) del 31 agosto 2006.</p>	<p>Cpv. 2: in casi non controversi, l'organo pubblico decide senza decisione formale. In casi controversi, l'organo pubblico decide secondo le valide regole della procedura amministrativa, mediante emanazione di una decisione relativa alla domanda. Questa procedura disciplinata nella legge sulla giustizia amministrativa (LGA; CSC 370.100) è molto comune e con le sue chiare disposizioni garantisce una ponderazione indipendente degli interessi.</p> <p>Si deve rinunciare a una procedura di conciliazione anteposta alla procedura amministrativa, come d'uso a livello federale e in alcuni Cantoni (come ad es. SO, FR, AG o VS). Le esperienze fatte a livello federale mostrano che la procedura di conciliazione causa notevoli ritardi alla procedura, soprattutto se il tentativo di conciliazione fallisce e viene ancora seguito dalla procedura amministrativa ordinaria. Inoltre, la costituzione e la gestione di un ufficio di conciliazione provocano ulteriori costi. Nell'interesse di uno svolgimento il più semplice possibile, di termini brevi e di un'applicazione del diritto semplice, in casi controversi va emanata direttamente una decisione, impugnabile, di regola gratuita. Una simile regolamentazione esiste anche nella maggior parte dei Cantoni (ad es. BE, ZH, BS, BL, ZG o SG). L'attuazione conforme alla legge del principio di trasparenza andrà garantita con una buona introduzione e assistenza agli organi pubblici mediante incontri informativi e formativi, ausili (come ad es. guida, liste di controllo, diagrammi di flusso, decisioni modello) e uno scambio di esperienze periodico, con il coinvolgimento dei media. Presso la Cancelleria dello Stato sarà poi istituito, con le risorse disponibili, un "servizio specializzato per il principio di trasparenza" quale servizio di riferimento per domande generali.</p>
<p>Art. 13 Protezione giuridica</p> <p>¹ La protezione giuridica si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA) del 31 agosto 2006.</p> <p>² Le decisioni di un organo pubblico per le quali le disposizioni della citata legge non prevedono alcun rimedio giuridico sono direttamente impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo.</p>	<p>Cpv. 1: anche la protezione giuridica è retta dalla LGA. A seconda del livello al quale si trova l'autorità che ha deciso in prima istanza, è dapprima prevista una via di ricorso interna all'Amministrazione (Ufficio → Dipartimento o Ufficio comunale → Municipio) oppure si procede direttamente al ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo.</p> <p>Cpv. 2: questa disposizione garantisce in ogni caso la possibilità di rivolgersi al Tribunale amministrativo.</p>

Progetto di consultazione	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>Art. 14 Documenti archiviati</p> <p>¹ L'accesso a documenti ufficiali si conforma alla presente legge anche dopo l'archiviazione.</p> <p>² Conformemente all'articolo 11 della legge sulla gestione degli atti e sull'archiviazione (LGAA), entro il termine di protezione ordinario l'organo che ha consegnato i documenti per l'archiviazione rimane competente per l'evasione di domande di accesso. Prima di prendere una decisione, esso richiede la presa di posizione del responsabile dell'istituto archivistico. Una volta scaduto il termine di protezione ordinario, fa stato la legge sull'archiviazione.</p>	<p>Cpv. 1: il diritto di accedere a documenti ufficiali concesso dal principio di trasparenza non è limitato nel tempo. Esso rimane valido anche se un documento ufficiale è stato consegnato all'istituto archivistico. Non si capirebbe perciò perché dopo l'archiviazione dovrebbero valere altre regole rispetto a quelle valide prima dell'archiviazione. Analogamente alla regolamentazione applicata in diversi Cantoni è perciò previsto che l'accesso a documenti ufficiali si orienti alla LCTras anche dopo l'archiviazione. In questo modo si vuole evitare che con l'archiviazione l'accesso ai documenti ufficiali venga reso più difficile.</p> <p>Cpv. 2: per un periodo limitato, vale a dire per la durata del termine di protezione ordinario secondo la legislazione sull'archiviazione (attualmente 30 anni), dovrà rimanere competente l'organo pubblico che ha consegnato il documento. Una simile regolamentazione tiene conto dell'affinità con la materia del servizio che ha consegnato i documenti. Si tratta di esaminare la domanda secondo le regole giuridiche della legge sulla trasparenza e non secondo criteri archivistici o storici. Gli interessi dell'istituto archivistico vengono però considerati obbligando l'organo pubblico a richiedere la presa di posizione del responsabile dell'istituto archivistico prima di prendere una decisione. Una volta scaduto il termine di protezione, la competenza per la decisione relativa all'accesso spetta all'istituto archivistico ed è retta dalla legge sull'archiviazione.</p>
<p>Art. 15 Spese ed emolumenti</p> <p>¹ La procedura di accesso è gratuita.</p>	<p>Cpv. 1: la Confederazione e alcuni Cantoni prevedono quale regola la riscossione di emolumenti, disciplinando però delle eccezioni. Altri Cantoni partono dal principio dell'esenzione dagli emolumenti, facendo salva la possibilità di prelevare emolumenti nel caso eccezionale, se viene causato un onere particolarmente elevato. A livello federale, specialmente i media criticano regolarmente il fatto che gli emolumenti sarebbero "proibitivi", ciò che ha recentemente indotto la Confederazione a ridurli. D'altro lato, si deve sottolineare che l'introduzione del principio di trasparenza ha provocato un onere supplementare perlopiù molto contenuto per le amministrazioni. Sulla base di queste esperienze e con l'intenzione di facilitare il più possibile l'accesso, nella legge va ancorato il principio della gratuità.</p>

Progetto di consultazione	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>² La procedura di protezione giuridica dinanzi al tribunale è soggetta a spese. La riscossione degli emolumenti si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA) del 31 agosto 2006.</p>	<p>Cpv. 2: dovrà essere soggetta a spese soltanto la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo. Un'eventuale procedura di ricorso precedente (ad es. Ufficio → Dipartimento o Ufficio comunale → Municipio) è per contro di principio gratuita. Sono fatti salvi i casi di ricorso temerario o dilatorio. Questa regolamentazione agevola l'applicazione del principio di trasparenza e rappresenta anche un'ulteriore compensazione per la rinuncia a un ufficio di conciliazione.</p>
<p>4. Disposizione finale</p>	
<p>Art. 16 Disposizione transitoria</p> <p>¹ La presente legge si applica a documenti ufficiali stilati o ricevuti da un organo pubblico dopo la sua entrata in vigore.</p>	<p>Vedi le spiegazioni nel rapporto esplicativo, pagina 6 seg., al numero 3.2.1 (campo d'applicazione temporale).</p>
<p>II.</p>	
<p>1. L'atto normativo "Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LCOGA)" CSC 170.300 (stato 1 gennaio 2011) è modificato come segue:</p> <p>Art. 5 cpv. 1 (modificato)</p> <p>¹ I consiglieri di Stato sono tenuti a serbare il silenzio sugli affari ufficiali se esiste un interesse pubblico o privato preponderante alla segretezza secondo la legge sulla trasparenza o se lo prevede una disposizione legislativa particolare.</p> <p>2. L'atto normativo "Legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni (Legge sul personale, LCPers)" CSC 170.400 (stato 1° marzo 2012) è modificato</p>	<p>È necessario chiarire che a titolo di novità il segreto d'ufficio vale nel quadro della legge sulla trasparenza. Vedi al riguardo le spiegazioni relative all'art. 5 lett. a P-LCTras sopra.</p>

Progetto di consultazione	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>come segue:</p> <p>Art. 50 cpv. 1 (modificato) Obbligo di segretezza, edizione di atti, testimonianza dinanzi ai tribunali, informazione dei massmedia</p> <p>¹ I collaboratori sono tenuti a serbare il segreto nei confronti di terzi sugli affari di servizio se esiste un interesse pubblico o privato preponderante alla segretezza secondo la legge sulla trasparenza o se lo prevede una disposizione legislativa particolare.</p>	<p>È necessario chiarire che a titolo di novità il segreto d'ufficio vale nel quadro della legge sulla trasparenza. Vedi al riguardo le spiegazioni relative all'art. 5 lett. a P-LCTras sopra.</p>

Progetto di consultazione	Notizen / Explicaziuns / Spiegazioni
<p>3. L'atto normativo "Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni" CSC 175.050 (stato 1 gennaio 2013) è modificato come segue:</p> <p>Art.. 12 cpv. 3 (nuovo) 4. Procedura 3 Le sedute degli organi legislativi comunali (assemblee comunali e parlamenti comunali) sono pubbliche. L'esclusione completa o parziale del pubblico viene ordinata se lo richiede un interesse pubblico o privato preponderante.</p> <p>4. L'atto normativo "Legge sulla gestione degli atti e sull'archiviazione" (LGAA, CSC xxx.xxx) è modificato come segue:</p> <p>Art. 11 Accesso a documenti archiviati 1 L'accesso a documenti ufficiali archiviati si conforma alla legge sul principio di trasparenza. 2 La consultazione dei rimanenti archivi viene concessa a norma dell'articolo 12.</p> <p>III.</p>	<p>Vedi al riguardo le spiegazioni nel rapporto esplicativo, pagina 5 seg., al numero 3.1 (Idea).</p> <p>Nella nuova legge sull'archiviazione va inserita una riserva a favore della legge sulla trasparenza. Vedi al riguardo le spiegazioni relative all'art. 14 P-LCTras.</p>
<p><i>Nessuna abrogazione di altri atti normativi.</i></p> <p>IV.</p>	
<p>La presente legge è soggetta a referendum facoltativo. Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.</p>	<p>Vedi al riguardo le spiegazioni nel rapporto esplicativo, pagina 8, al numero 5. (entrata in vigore).</p>